



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-Procedure Concorsuali-*

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca                      Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci                    Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca            Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato ZANONI ELENA n. Forlì il02/01/1974 (c.f. ZNNLNE74A42D704V), ivi residente via Senio n. 14, int. 5, nel procedimento R.G. n. 61/2023

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 28/06/2023 da

ZANONI ELENA (c.f. ZNNLNE74A42D704V), rappresentata e difesa dall'avv. Simona MORELLI (c.f. MRLSMN76C62D705E) presso quest'ultima domiciliata in Forlì, Corso Diaz n. 198, assistita dall'OCC in persona del Gestore nominato dott. Nicola Maria BACCARINI

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice



la propria residenza a Forlì, nel circondario di questo Tribunale;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- considerato che la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente e che non ha mai svolto attività d'impresa, potendo quindi qualificarsi come consumatore;
- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 71.326,05 in assoluta prevalenza dovuta a due finanziamenti in essere con Pitagora S.p.a. e Kruk Investimenti S.r.l. a fronte di un patrimonio costituito dal proprio reddito da lavoro dipendente presso C.A.T. Ascom Servizi di Forlì, con uno stipendio mensile netto di ca. € 1.240 e da alcuni crediti da incassare (€ 3.320,47 quale credito nei confronti dell'ex compagno, padre dei due figli per residuo dovuto per il loro mantenimento; giacenze del conto corrente acceso presso BCC Ravennate, forlivese e imolese e della carta prepagata postepay per ca. € 1.560; valore polizza Unipolsai Risparmio Gestimix n. 315/000091673 pari a ca. € 1.500), non risultando invece proprietaria di immobili o beni mobili registrati;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con il proprio patrimonio, essendo peraltro obbligata a corrispondere ai due figli maggiorenne ma ancora economicamente non dipendenti e risidenti presso la nonna materna, la somma di € 300 mensili;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;



- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dalla debitrice, spettando al nominando liquidatore la ricostruzione dell'attivo, l'apprensione dei beni e l'adozione delle modalità di loro liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possa essere prevista a priori l'esclusione di alcuni beni se non in presenza delle condizioni previste dall'art. 213, co. 2 CCII - da ritenersi applicabile analogicamente anche alla liquidazione controllata - mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dalla ricorrente, la quale vive da sola in un appartamento in locazione (ancorché abbia dato atto di una relazione con l'attuale compagno Albani Giovanni che le fornisce aiuto economico), delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento, del fatto che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare le trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto - stante la non opponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270 - l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 250,00 mensili per 12 mensilità, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura e previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa non può essere oggetto di proposta da parte della debitrice ma è legata ai tempi necessari per portare a termine il programma di liquidazione e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei



casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;

- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche il non essere iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA**

**LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

di ZANONI ELENA n. Forlì il02/01/1974 (c.f. ZNNLNE74A42D704V), ivi residente via Senio n. 14, int. 5

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. NICOLA MARIA BACCARINI, con studio in Forlì, via Santarelli n. 11, iscritto all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

**ORDINA**

alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,



di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

#### ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

#### AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la debitrice possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 250,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni



reddituale della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### AVVERTE

la debitrice che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

#### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;



- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di



componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

**ORDINA**

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

**DISPONE**

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 29/06/2023

Il Presidente rel. ed estensore

*dott. ssa Barbara Vacca*

IO SOTTOSCRITTO DOTT. NICOLA MARIA BACCARINI, NELLA QUALITÀ' DI LIQUIDATORE DEI BENI DELLA SIG.RA ELENA ZANONI, AI SENSI DELL'ART 16BIS, COMMA 9BIS DEL D.L.179/2012 CONVERTITO DALLA L. N.221/2012, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO CARTACEO DELLA SENTENZA N. 38-2023 DEL 3.07.2023, ESTRATTA DAL FASCICOLO INFORMATICO N. 24/2023 CCI-LIQUIDAZIONE CONTROLLATA TRIBUNALE DI FORLÌ E' CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO DEPOSITATO NELLO STESSO. LA PRESENTE COPIA SI COMPONE DI N. 4 FOGLIO PER COMPLESSIVE N. 8 FACCIATE COMPRESA LA PRESENTE, FIRMATI DAL SOTTOSCRITTO. FORLÌ, LI' 03/07/2023.

